

PROPOSTA DI MODIFICA DELLO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE EX ALLIEVI

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1 – Denominazione

È costituita la “Associazione ex Allievi della Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna di Pisa”, di seguito denominata “Associazione”.

Art. 2 – Sede

L'Associazione ha sede in Pisa, Piazza Martiri della Libertà, 33, presso la Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna di Pisa, di seguito denominata “Scuola Superiore Sant’Anna”.

Art. 3 – Finalità e attività di interesse generale

L'Associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed esercita le attività di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1, lett. [d\)](#), [g\)](#), [h\)](#), [i\)](#), [l\)](#), [n\)](#), [r\)](#), [v\)](#), [w\)](#) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, di seguito indicato “Codice del terzo settore”.

In particolare, l’Associazione si propone di:

- a) mantenere i vincoli culturali e la tradizione collegiale in collegamento con il Corpo Accademico e gli allievi della Scuola Superiore Sant’Anna;
- b) stabilire, mantenere e sviluppare le relazioni tra gli ex Allievi della detta Scuola, promuovendo ogni iniziativa di carattere professionale, culturale, scientifico, sociale e ricreativo che valga a rinsaldare tali relazioni;
- c) concorrere ad iniziative a favore degli allievi della Scuola, favorendone le attività di ricerca, la mobilità e la partecipazione a progetti e gruppi di ricerca nazionali e internazionali;
- d) concorrere ad iniziative a favore della Scuola Superiore Sant’Anna, contribuendo, tra i vari aspetti e grazie alla rete degli ex Allievi, alla dimensione internazionale nello svolgimento delle attività formative, scientifiche e culturali;

- e) stabilire, mantenere e sviluppare le relazioni con l'Associazione Allievi della Scuola;
- f) stabilire, mantenere e sviluppare le relazioni con le altre Associazione ex Allievi operanti a livello locale, nazionale e sovranazionale, con particolare riferimento alla Associazione ex Allievi delle Scuole federate con la Scuola Superiore Sant'Anna.

Art. 4 – Patrimonio

Il Patrimonio della Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, dotazioni, donazioni e lasciti

Le entrate della Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali di ammissione ed annuali;
- b) dall'utile derivante da manifestazioni o dalla partecipazione ad esse;
- c) da ogni altra entrata che contribuisca ad incrementare l'attività sociale, ivi incluse le risorse raccolte tramite attività di *fundraising*, *crowdfunding* e analoghi, in conformità a quanto previsto dal Codice del terzo settore.

Art. 5 – Destinazione del patrimonio e divieto di distribuzione degli utili

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 6 – Durata dell'esercizio finanziario

L'esercizio finanziario si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

Entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo, secondo quanto previsto dall'art. 13 del Codice del Terzo settore.

Capo II – Associati, componenti e articolazioni dell'Associazione

Art. 7 – I soci

Possono essere associati coloro che abbiano rivestito negli anni la qualifica di allievo del Collegio Nazionale Medico, del Collegio Mussolini di Scienze Corporative, del Collegio Medico - Giuridico, della Scuola Superiore per le Scienze Applicate "A. Pacinotti", della Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento "A. Pacinotti" e della Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna di Pisa.

Ciascun socio svolge liberamente attività per il perseguimento delle finalità dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale spontaneo, gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti. Si applica il Titolo III del Codice del Terzo settore.

Le domande di ammissione vengono esaminate e accettate dal Consiglio Direttivo. L'ammissione è comunicata al richiedente e annotata nel libro degli associati. L'eventuale rigetto deve essere disposto entro sessanta giorni dalla richiesta.

Gli ammessi debbono versare la quota associativa annuale.

I soci hanno il dovere di versare regolarmente la quota annuale ai fini della loro partecipazione effettiva alle attività dell'Associazione.

Le quote sociali versate sono intrasmissibili.

Ciascun socio ha diritto di accedere al libro degli associati, ai sensi dell'art. 15 del Codice del Terzo settore. L'accesso si esercita mediante richiesta scritta al Presidente dell'Associazione.

Art. 8 – Presidenti Emeriti, Soci Onorari e Amici dell'Associazione

Coloro che hanno rivestito la carica di Presidente dell'Associazione al termine del mandato diventano Presidenti Emeriti.

L'Assemblea dei Soci ha la facoltà di attribuire la qualifica di «Socio Onorario» a persone che, pur non rientrando nella categoria di ex allievi, condividono le finalità dell'Associazione e si sono distinti per l'attività svolta a favore della comunità degli allievi e degli ex allievi, nonché coloro a cui la Scuola abbia conferito la Laurea, il diploma di perfezionamento, il PhD (dottorato di ricerca) o titolo equipollente, Honoris Causa.

L'Assemblea dei Soci ha la facoltà di attribuire la qualifica di «Amico dell'Associazione» a persone che, pur non rientrando nella categoria di ex allievi, contribuiscono in modo rilevante alle attività dell'Associazione medesima.

Art. 9 – Delegazioni territoriali

Venti soci effettivi - residenti o domiciliati stabilmente in una area geografica circoscritta - possono proporre l'istituzione di una Delegazione territoriale, secondo le modalità fissate dal presente statuto e dal «Regolamento delle delegazioni dell'Associazione ex allievi» approvato a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo.

La proposta di costituzione di una Delegazione territoriale deve essere approvata dal Consiglio Direttivo.

La Delegazione territoriale ha lo scopo di coadiuvare l'Associazione nel perseguimento delle finalità di cui all'Art. 3.

La Delegazione non gode di autonomia economico-finanziaria e opera ai sensi del suddetto «Regolamento delle delegazioni dell'Associazione ex allievi».

Il Consiglio direttivo ratifica lo scioglimento della Delegazione nel caso in cui vengano meno le ragioni che ne hanno determinato la costituzione ovvero ne delibera lo scioglimento quando ritenga che la Delegazione non stia perseguendo le finalità dell'Associazione o non operi in conformità al Regolamento.

Capo III – Organi dell'Associazione

Art. 10 – Il Consiglio direttivo: elezione, funzioni e durata in carica

L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo, composto da dieci consiglieri, di cui almeno tre laureati da meno di quindici anni, e dai Presidenti Emeriti.

I Consiglieri vengono eletti dall'Assemblea tra gli Associati.

In ogni caso, la maggioranza dei membri è costituita da consiglieri eletti dall'Assemblea. Nel caso in cui sia necessario assicurare tale maggioranza, l'Assemblea elegge un numero di consiglieri eccedenti i dieci di cui al primo comma.

Ciascuna delle due Classi in cui è suddivisa la Scuola Superiore Sant'Anna deve essere rappresentata da almeno due Consiglieri.

I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 11 – Organizzazione interna del Consiglio direttivo e incarichi

Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario.

Il Consiglio Direttivo affida ad un membro del Consiglio, o ad un socio non necessariamente membro del Consiglio Direttivo, l'incarico di Coordinatore locale dell'Associazione, con il compito di coordinare le attività dell'Associazione presso la sua sede. Il Coordinatore locale può partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo affida ad un membro del Consiglio, o ad un socio non necessariamente membro del Consiglio Direttivo, l'incarico di Coordinatore dei rapporti con le delegazioni territoriali.

Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, egli verrà sostituito dal Vice Presidente.

Art. 12 – Sostituzione dei Consiglieri

Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare dei Consiglieri, essi verranno sostituiti dai Consiglieri non eletti, nell'ordine previsto dalla graduatoria formata all'esito delle votazioni dell'Assemblea, e resteranno in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio.

Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare più di cinque Consiglieri in carica, l'intero Consiglio si intende decaduto e occorre convocare subito l'Assemblea per le nuove nomine.

Art. 13 – Riunioni e convocazione del Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l'anno, nonché ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene sia fatta richiesta da almeno tre Consiglieri o dal Collegio dei Revisori.

La convocazione è fatta dal Presidente o su sua delega dal Vice Presidente in via elettronica o con mezzi di telecomunicazione.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo si richiede la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

Le sedute del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche tramite uso di strumenti di comunicazione a distanza che consentano l'accertamento dell'identità dei consiglieri e la loro reciproca interazione. In tali casi la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

I Consiglieri assenti senza giustificato motivo per tre riunioni consecutive sono considerati decaduti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

Art. 14 – L'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli Associati che siano in regola con il pagamento delle quote sociali. Essa è ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo e preventivo e/o rendiconto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 del Codice del terzo settore.
- b) procede alle elezioni delle cariche sociali;
- c) conferisce la carica di Socio/a Onorario/a e di Amico/a dell'Associazione
- d) esercita tutte le funzioni stabilite dall'art. 25, comma 1, del Codice del Terzo settore
- e) delibera su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche del presente Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

Art. 15 – Convocazione dell'Assemblea

Il Presidente dell'Associazione convoca l'Assemblea dei Soci in via elettronica o con mezzi di telecomunicazione.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno, in occasione del consueto incontro annuale, per l'approvazione dei bilanci.

L'Assemblea è altresì convocata dal Presidente quando ne sia fatta richiesta da almeno cinquanta soci effettivi o quando ne sia fatta richiesta scritta dal Collegio dei Revisori.

L'Assemblea si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Art. 16 – Deleghe

Gli Associati possono farsi rappresentare in Assemblea ordinaria da altri Associati non Consiglieri o Revisori, mediante delega scritta.

È ammesso un massimo di tre deleghe.

Art. 17 – Presidenza dell'Assemblea e redazione del verbale

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal Consigliere più anziano di età.

Il Presidente nomina un Segretario, che redige il verbale.

Il Presidente dell'Assemblea ha pieni poteri per accertare la regolarità delle deleghe e il diritto dei soci a partecipare all'Assemblea e per constatare se l'Assemblea è regolarmente costituita.

Art. 18 – Validità delle riunioni dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con la maggioranza dei presenti e rappresentati.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

Art. 19 – Il Collegio dei revisori

L'Assemblea ordinaria nomina il Collegio dei Revisori, che è composto da tre membri scelti tra gli associati che durano in carica per tre anni.

Il Collegio dei Revisori controlla la gestione amministrativa della Associazione ed esercita le funzioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore.

Al superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 30 del Codice del terzo settore, il Collegio dei revisori sarà costituito da tre membri di cui almeno uno in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, cod. civ.

Capo IV - Disposizioni transitorie e finali

Art. 20 – Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento della Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto in conformità a quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo settore.

Art. 21 – La denominazione dell’Associazione

L’Associazione assume la denominazione di “Associazione ex Allievi della Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna di Pisa – ETS”, a decorrere dall’entrata in vigore del Registro unico nazionale del Terzo settore e dell’iscrizione dell’Associazione al suo interno, utilizzando l’acronimo ETS nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.